



**Chiarimenti della
European Banking Authority
in tema di moratorie**

Nota di Aggiornamento

10 febbraio 2021

Lo scorso 29 gennaio, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito a quanto previsto nell'aggiornamento dello scorso 2 dicembre delle proprie Linee guida sul trattamento prudenziale delle moratorie legislative e non legislative concesse in ragione dell'emergenza Covid-19, attraverso il quale l'EBA ha deciso di rinnovare le flessibilità contenute nelle proprie Linee guida del 2 aprile.

Al riguardo, si ricorda che in base a tali flessibilità le banche:

- non hanno l'obbligo di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza (senza quindi l'obbligo di segnalare le posizioni valutate non-performing in Centrale Rischi);
- non devono in alcun modo effettuare la valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente la moratoria;
- non possono cambiare le condizioni economiche del finanziamento se non nella misura strettamente necessaria alla copertura dei costi operativi collegati alla sospensione.

Secondo le regole aggiornate al 2 dicembre, per usufruire delle flessibilità sopra descritte la moratoria:

- deve essere stata deliberata entro il 31 marzo 2021;
- avere una durata non superiore a 9 mesi, compresi eventuali periodi di sospensione già concessi in ragione del determinarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Al termine della sospensione dei 9 mesi (o delle durate più lunghe eventualmente deliberate), la banca deve quindi riprendere la normale attività prevista dalle regole prudenziali in ordine al trattamento delle moratorie e alla eventuale riclassificazione delle posizioni.

Non era tuttavia chiaro come tali disposizioni avrebbero impattato sulle esposizioni delle PMI che, in Italia, avevano già beneficiato della moratoria di legge ai sensi dell'articolo 56 del DL Cura Italia e la cui sospensione, ai sensi dell'articolo 41 del DDL di Bilancio, è stata prorogata automaticamente al 30 giugno 2021.

Su richiesta delle autorità competenti italiane, sollecitate anche da Confindustria e dall'ABI, le FAQ pubblicate lo scorso 29 gennaio dall'EBA chiariscono quindi, a tale proposito, alcuni importanti aspetti.

In particolare, l'EBA:

- ha confermato che in caso di moratorie concesse, e rinnovate successivamente al 30 settembre 2020, per una durata superiore ai 9 mesi, le flessibilità concesse si applicano solo fino al termine dei 9 mesi. A partire dal 1° giorno successivo al termine dei 9 mesi la banca sarà tenuta riclassificare la posizione oggetto di misura di concessione secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale;
- ha chiarito che, ai fini della riclassificazione automatica della posizione sospesa, la banca – la quale, ai sensi delle regole sul default, dovrebbe valutare che la ridotta obbligazione risultante dalla misura di concessione sia inferiore al valore dell'1% per classificare l'esposizione come "performing" - dovrà considerare solo il periodo ulteriore rispetto ai 9 mesi come base temporale per il calcolo della ridotta obbligazione dell'impresa. **Da questa interpretazione ne consegue che, seppure valutate come forborne, le posizioni sospese avranno una ridotta probabilità di essere automaticamente classificate come non-performing da parte della banca.**

Si ricorda, tuttavia, che in ogni caso le flessibilità concesse dall'EBA non hanno mai esonerato la banca dall'effettuare una valutazione, caso per caso, della capacità dell'impresa di adempiere alle proprie obbligazioni e di riprendere il regolare pagamento delle scadenze alla ripresa del piano di rimborso. In caso di valutazione negativa, la banca ha comunque l'onere di classificare la posizione come non performing.